

(PPM)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La procedura penale militare del 23 marzo 1979³ è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 114 capoverso 1, 153 capoverso 2, 154 capoversi 1 e 2, 175 capoverso 2, 179 capoverso 1, 183 capoversi 2 e 2^{bis}, nonché 202 l'espressione «parte lesa» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «accusatore privato».

Art. 84a Definizioni e principio

¹ La vittima è la persona che a causa del reato è stata direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica.

² I congiunti della vittima sono il suo coniuge, i suoi figli e i suoi genitori, nonché le altre persone a lei unite da legami analoghi.

³ L'aiuto alle vittime di reati è retto dalla legge federale del 23 marzo 2007⁴ concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), sempreché non siano applicabili le disposizioni procedurali speciali della presente legge.

⁴ Se fanno valere pretese civili, i congiunti godono degli stessi diritti della vittima.

Art. 84b cpv. 3

³ Se residente in Svizzera, chi è vittima di un reato all'estero può rivolgersi a una rappresentanza svizzera o a un ente incaricato della protezione consolare svizzera. Questi enti informano la vittima e, con il suo consenso, ne comunicano nome e indirizzo a un consultorio.

¹ FF ...

² FF ...

³ RS 322.1

⁴ RS 312.5

Art. 84f cpv. I

¹ *Abrogato*

Art. 84g

Per quanto la Confederazione non risponda dei danni in virtù dell'articolo 135 della legge militare del 3 febbraio 1995⁵, la vittima può far valere in veste di accusatore privato pretese civili giusta l'articolo 163 dinanzi ai tribunali militari.

Titolo prima dell'art. 84j (nuovo)

Sezione 11b: Accusatore privato

Art. 84j (nuovo) Definizione, condizioni e statuto

¹ È accusatore privato la parte lesa che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile. La parte lesa è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.

² La querela è equiparata a tale dichiarazione.

³ La dichiarazione va fatta al giudice istruttore al più tardi alla conclusione dell'istruzione preparatoria.

⁴ Se la parte lesa non ha fatto di propria iniziativa una tale dichiarazione, il giudice istruttore la rende attenta a questa possibilità dopo l'apertura di un procedimento penale.

⁵ All'accusatore privato spettano i diritti procedurali di una parte.

Art. 84k (nuovo) Forma e contenuto della dichiarazione

¹ La parte lesa può presentare la dichiarazione per scritto oppure oralmente a verbale.

² Nella dichiarazione la parte lesa può, cumulativamente o alternativamente:

- a. chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale);
- b. far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (azione civile).

Art. 84l (nuovo) Rinuncia e ritiro

¹ La parte lesa può in ogni momento dichiarare, per scritto oppure oralmente a verbale, di rinunciare ai suoi diritti. La rinuncia è definitiva.

² Se non è espressamente delimitata, la rinuncia concerne sia l'azione penale sia l'azione civile.

Art. 84m (nuovo) Aventi causa

¹ Se la parte lesa muore senza aver rinunciato ai suoi diritti processuali quale accusatore privato, i suoi congiunti ai sensi dell'articolo 110 capoverso 1 CP⁶ subentrano nei suoi diritti nell'ordine della successibilità.

² Chi subentra per legge nei diritti della parte lesa è legittimato ad agire soltanto civilmente e dispone unicamente dei diritti processuali che concernono direttamente l'attuazione dell'azione civile.

Art. 84n (nuovo) Statuto

¹ L'accusatore privato è interrogato in qualità di persona informata sui fatti.

² L'accusatore privato è tenuto a deporre dinanzi al giudice istruttore, ai tribunali e alla polizia se l'interrogatorio è effettuato su mandato del giudice istruttore.

³ Sono inoltre applicabili per analogia le disposizioni concernenti i testimoni, fatto salvo l'articolo 82.

Art. 84o (nuovo) Esclusione della legittimazione a ricorrere

L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.

Art. 104 cpv. 3

³ Prima della chiusura dell'assunzione preliminare delle prove, alla parte lesa dev'essere offerta l'opportunità di chiedere che sia un tribunale a decidere. Lo stesso diritto le spetta anche se il procedimento non è stato avviato. Se la parte lesa chiede la decisione di un tribunale, il giudice istruttore propone che si proceda all'istruzione preparatoria. Se la sua proposta non è accolta, trasmette gli atti all'uditore in capo affinché questi decida conformemente all'articolo 101 capoverso 2.

Art. 116 cpv. 4

⁴ La decisione di desistenza, brevemente motivata, è notificata per scritto alla vittima nonché alle persone e autorità legittimate a ricorrere.

Art. 117 cpv. 4

⁴ La decisione sulle spese e indennità nonché, eventualmente, su oggetti e beni sequestrati è inserita in quella di desistenza.

Art. 118 cpv. 1 e 2

¹ Le decisioni di desistenza e d'indennizzo possono essere impuginate dall'imputato, dall'accusatore privato, dall'uditore in capo e da altri diretti interessati mediante ricorso al tribunale militare. Gli articoli 197 e 199 si applicano per analogia.

² *Abrogato*

Art. 120 lett. g

Il decreto d'accusa dev'essere scritto e brevemente motivato. Esso contiene:

- g. la decisione su spese e indennità (art. 151), eventualmente su oggetti e beni sequestrati, nonché sulle pretese di diritto civile riconosciute all'accusatore privato;

Art. 121 Notificazione

Il decreto d'accusa è notificato per scritto alle persone e autorità legittimate a fare opposizione. Se non può essere notificato alla persona punita, si dà luogo alla procedura ordinaria.

Art. 122 cpv. 1

¹ Entro dieci giorni dalla notificazione, la persona punita, l'accusatore privato, l'uditore in capo e altri diretti interessati possono opporsi per scritto al decreto d'accusa presso l'uditore.

Art. 133^{bis} (nuovo) Partecipazione dell'accusatore privato e di terzi

¹ Il presidente del tribunale militare può autorizzare l'accusatore privato, a sua richiesta, a non comparire personalmente se la sua presenza non è necessaria.

² Il terzo colpito da una proposta di confisca è libero dal comparire personalmente.

³ Se non compare personalmente, l'accusatore privato o il terzo colpito da una proposta di confisca può farsi rappresentare o presentare proprie richieste scritte.

Art. 144 Arringhe

¹ Chiusa la procedura probatoria, le parti espongono e motivano le loro proposte. Si procede alle arringhe nell'ordine seguente:

- a. uditore;
- b. accusatore privato;
- c. terzi colpiti da una proposta di confisca (art. 51–53 CPM⁷);
- d. difensore dell'imputato.

² Le parti hanno diritto a una seconda arringa.

³ Concluse le arringhe, l'imputato ha diritto all'ultima parola.

Art. 163 Esercizio

¹ In qualità di accusatore privato, la parte lesa può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile derivanti da un reato soggetto al CPM⁸.

² Il medesimo diritto spetta ai congiunti della vittima, per quanto facciano valere proprie pretese civili nei riguardi dell'imputato.

⁷ RS 321.0

⁸ RS 321.0

³ L'azione civile nel procedimento penale diventa pendente in giudizio dal momento della dichiarazione di cui all'articolo 84k capoverso 2 lettera b.

⁴ Se ritira l'azione civile prima del dibattimento di primo grado, l'accusatore privato può nuovamente promuoverla nel foro civile.

Art. 163a (nuovo) Quantificazione e motivazione

¹ La pretesa fatta valere nell'azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all'articolo 84k e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati.

² La quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa.

Art. 163b (nuovo) Competenza

Il tribunale militare investito della causa penale statuisce sulla pretesa civile senza riguardo al valore litigioso.

Art. 163c (nuovo) Assunzioni di prove

¹ Il giudice istruttore raccoglie anche le prove necessarie al giudizio dell'azione civile, sempre che il procedimento non ne risulti ampliato o ritardato in maniera sostanziale.

² Può subordinare al versamento di un anticipo delle spese da parte dell'accusatore privato la raccolta delle prove a sostegno in primo luogo dell'azione civile.

Art. 164 Procedura

¹ All'imputato è data l'occasione di esprimersi sull'azione civile al più tardi nella procedura dibattimentale di primo grado.

² Il tribunale militare può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili.

³ Se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale militare può limitarsi a prendere una decisione di principio sull'azione civile e per il rimanente rinviare l'accusatore privato al tribunale civile. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.

⁴ Il riconoscimento dell'azione civile da parte dell'imputato è messo a verbale e menzionato nella decisione che conclude il procedimento.

Art. 173 cpv. I^{bis}

^{1bis} L'accusatore privato può interporre appello se era già parte nella procedura e se la sentenza riguarda le sue pretese civili oppure può influenzare il giudizio in merito a quest'ultime.

Art. 186 cpv. I^{bis}

^{1bis} L'accusatore privato può chiedere la cassazione se era già parte nella procedura e se la sentenza riguarda le sue pretese civili oppure può influenzare il giudizio in merito a quest'ultime.

Art. 196 Legittimazione

Il ricorso può essere interposto dall'accusato, dal suo difensore e dall'uditore.
L'accusatore privato può ricorrere nei casi previsti nell'articolo 195 lettere d, e, f e g, mentre il terzo colpito da una proposta di confisca può ricorrere in un caso previsto alla lettera e.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.